

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE COMUNICAZIONE**

Il giorno 8 settembre 2025 presso la sede della Confartigianato Imprese Piemonte, in Torino

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE, rappresentato dal Presidente della Federazione Comunicazione Davide FORNACA assistito da Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Giorgio FELICI, dal Segretario Carlo NAPOLI, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Francesca DEMARTIS e dal Funzionario regionale dell'Area categorie Erika MERLUCHI

CNA PIEMONTE rappresentata dal Presidente Giovanni GENOVESIO, dal Segretario Delio ZANZOTTERA, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Costantino SPATARO e dal Funzionario regionale responsabile dell'Unione di mestiere Vitaliano Alessio STEFANONI

CASARTIGIANI PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Paolo MIGNONE e dal Segretario regionale Francesca COALOVA

e

SLC CGIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Alberto REVEL e dai Funzionari Luca BARTOLINI e Federico METELLO

FISTEL CISL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Anna DE BELLA e dal Funzionario Alberto SEKSICH

UILCOM UIL PIEMONTE rappresentata dai Segretari regionali Maria Luisa LANZARO e Federica BALESTRI



Premesso che

- Il settore della comunicazione rappresenta una componente rilevante del tessuto produttivo della Regione Piemonte, caratterizzato da un'ampia eterogeneità di attività che spaziano dalla tipografia all'editoria, dalla stampa tradizionale alla fotografia, fino ai servizi grafici, digitali, informativi e ICT;
- le imprese operanti nei comparti storici del settore (tipografia, editoria, stampa e fotografia) stanno attraversando una fase particolarmente complessa, determinata da processi strutturali di trasformazione, dalla progressiva digitalizzazione dei contenuti e dei canali distributivi, dalla contrazione della domanda di prodotti fisici, dall'aumento dei costi di produzione (materie prime, energia) e dalla crescente concorrenza di operatori internazionali e piattaforme digitali;
- al tempo stesso, si rileva una dinamica espansiva nei comparti innovativi e digitali della comunicazione, che includono i servizi informativi, la grafica digitale, il web design, il marketing multicanale, la produzione di contenuti digitali e l'ICT, trainati dalla transizione digitale e dalla crescente domanda di competenze tecnologiche e creative;
- la coesistenza di queste due dinamiche – una di crisi strutturale e una di sviluppo – pone nuove sfide per la sostenibilità del comparto, richiedendo strumenti contrattuali e normativi in grado di favorire nuovi modelli organizzativi condivisi, l'aggiornamento professionale continuo, la qualità del lavoro e la stabilità occupazionale.

Considerato

- il ruolo strategico delle imprese artigiane e dei piccoli operatori del settore comunicazione nel generare occupazione qualificata e stabile, innovazione e valore aggiunto per il territorio;
- la necessità di sostenere il comparto attraverso strumenti contrattuali adeguati che favoriscano la competitività, la tutela delle professionalità, la formazione continua e la capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in atto;
- la volontà delle Parti di definire un sistema di relazioni sindacali improntato al dialogo costruttivo, alla corresponsabilità, alla valorizzazione delle specificità produttive del settore e alla promozione del sistema della Bilateralità

stante

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della comunicazione sottoscritto il 18 novembre 2024;
- quanto previsto in ordine alla contrattazione regionale collettiva di lavoro di II livello dai vigenti Accordi nazionali interconfederali intercategoriali;

- l'Accordo Quadro Regionale Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano sottoscritto il 28 marzo 2025.

Tutto ciò premesso viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori dipendenti del settore comunicazione come di seguito specificato.

Art.1 Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.

Qualora, al termine del periodo di validità sopraindicato, le Parti non abbiano rinnovato l'Accordo, si applicherà la clausola di ultrattività, con la quale tutte le disposizioni del presente Accordo, fatta esclusione dell'EPR, continueranno a produrre effetti fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo collettivo regionale, ovvero alla conferma dello stesso.

Alla scadenza del periodo di validità, le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo entro 60 giorni.

Art.2 Sfera di applicazione

Il presente Contratto collettivo regionale ha validità in tutta la Regione Piemonte per i lavoratori delle imprese artigiane, delle microimprese non artigiane, delle piccole e medie imprese e dei consorzi di imprese del settore della comunicazione.

Art.3 Osservatorio regionale di settore

Stante la costituzione in ambito regionale di un Osservatorio confederale intercategoriale regionale così come previsto dall'Accordo Quadro regionale del 28 marzo 2025, riconosciuta la specificità del settore, e in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del CCNL di settore, le Parti convengono la necessità di costituire un Osservatorio regionale per il settore comunicazione, di seguito Osservatorio.

L'Osservatorio è costituito da n.1 componente effettivo n.1 componente supplente in rappresentanza di ciascuna delle Parti firmatarie, e si riunisce in Torino, presso la sede di Confartigianato Imprese Piemonte, almeno due volte all'anno con cadenza semestrale.

Nello specifico, tra i prioritari compiti dell'Osservatorio:

- monitorare l'andamento del settore al fine di approfondirne la conoscenza, condividere eventuali azioni di miglioramento e costruire le condizioni per individuare i parametri per la contrattazione regionale;
 - organizzare momenti di incontri informativi condivisi utili alla divulgazione dei contenuti del presente CCRL e alla promozione del Sistema bilaterale artigiano;
 - sensibilizzare l'applicazione di politiche di genere finalizzate a favorire l'equilibrio tra i generi nei contesti lavorativi del settore della comunicazione, con particolare attenzione al superamento degli stereotipi professionali e alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
 - attivare forme di collaborazione con consulenti esterni e formalizzare accordi o protocolli d'intesa con enti appartenenti al mondo accademico o con soggetti privati e/o pubblici, al fine

- di perseguire gli obiettivi condivisi e coerenti con le finalità istituzionali dell’Osservatorio medesimo;
- promuovere l’attività dell’OPRA in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - individuare i fabbisogni formativi principalmente richiesti dalle imprese artigiane del settore, anche in ordine all’evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione;
 - promuovere percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato;
 - monitorare le opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo per la formazione continua, l’innovazione e l’occupazione, al fine di orientare le imprese all’utilizzo degli strumenti più adeguati.

L’attività dell’Osservatorio si configura anche come supporto per la Commissione Categoriale EPR di cui all’art.9.

Le Parti inoltre convengono la possibilità di istituire, in seno all’Osservatorio, sessioni dedicate a specifiche tematiche categoriali.

Art.4 Salute e sicurezza

Le Parti, alla luce della positiva esperienza maturata in Piemonte nella gestione del sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro, intendono valorizzare il ruolo dell’Organismo paritetico OPRA, dando piena applicazione all’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008, sulla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e impegnandosi nell’attività di informazione e prevenzione.

Art.5 Bilateralità

Le Parti riconoscono la bilateralità quale sede e strumento maggiormente efficace per garantire sostegno alle imprese e ai lavoratori iscritti anche attraverso le prestazioni bilaterali.

Si impegnano a valorizzare e promuovere ulteriormente il Sistema nel settore della comunicazione al fine di garantire una maggiore diffusione e consapevolezza in merito alle prestazioni bilaterali anche per il tramite di momenti informativi che potranno essere organizzati dalle OO.SS firmatarie così come previsto dall’art.6 del CCNL di settore.

Art.6 Politiche di genere

Le Parti, in conformità con la Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026 e con particolare riferimento alle misure destinate al mondo del lavoro, si dichiarano impegnate a sensibilizzare le imprese e le lavoratrici e i lavoratori sui diversi aspetti legati alla parità di genere, con particolare attenzione a:

- Tasso di occupazione femminile
- Imprenditoria femminile
- Disparità salariale
- Leadership equilibrata
- Violenza di genere e molestie negli ambienti di lavoro

Art.7 Formazione continua

Le Parti, riconosciuta la formazione continua quale strumento utile all'acquisizione di ulteriori competenze professionali in ordine alla competitività delle imprese e delle lavoratrici e dei lavoratori, ritengono opportuno promuovere percorsi di formazione anche per il tramite di Fondartigianato e Fondo Nuove Competenze quale strumento di finanziamento per la formazione aziendale continua nel comparto dell'artigianato.

Il lavoro dell'Osservatorio Regionale di settore, di cui all'art. 3 potrà essere utile per individuare i fabbisogni professionali delle aziende e delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art.8 Elemento Economico Regionale

A partire dal 1° gennaio 2025, le Parti riconoscono un Elemento Economico Regionale, utile alla determinazione della retribuzione mensile, da erogarsi su tutte le mensilità previste dal CCNL di settore, pari all'1,5% dei minimi retributivi in vigore a dicembre dell'anno precedente. Tale Elemento Economico Regionale sarà ricalcolato annualmente, previo incontro tra le Parti, entro il mese di gennaio di ciascun anno di validità, in base ai minimi retributivi aggiornati. Qualora il presente Contratto non venga rinnovato, l'Elemento Economico continuerà ad essere calcolato sui minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2028.

In considerazione della tempistica definita per l'attuazione dell'Elemento Economico Regionale, le Parti convengono che questo sarà erogato regolarmente con la retribuzione del mese di ottobre. Al fine di garantirne la regolare corresponsione per l'intero anno 2025, gli arretrati maturati da gennaio a settembre 2025 saranno erogati in due soluzioni con la retribuzione relativa al mese di novembre 2025 e con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2026 (Allegato A).

Art.9 Elemento di Produttività regionale

Le Parti, in coerenza con quanto disposto dai vigenti Accordi nazionali interconfederali e dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 28 marzo 2025, convengono di istituire un Elemento Economico Regionale, di seguito EPR, nella misura massima del 3% dei minimi tabellari nazionali in vigore al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di erogazione. La regolamentazione dell'istituto dell'EPR cesserà il 31 dicembre 2028 continuando a produrre i suoi effetti fino al 31 dicembre 2029.

L'EPR viene quantificato in sede regionale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale delle imprese artigiane di settore.

Le Parti convengono che tale EPR sia assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di *"incrementi di risultato di ammontare variabile, raggiunti a livello regionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188"* così come previsto dall'art.1 – commi 182-189 della legge 28 dicembre 2015 n.208, come modificata dall'art.1 commi 160 e ss. della legge 232 del 2016 e dall'art.1 comma 385 della legge 207 del 30 dicembre 2024.

Nella determinazione dell'EPR, da concordarsi in sede regionale, le Parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore della regione Piemonte, sulla base dei seguenti 2 parametri a cui sono assegnate le percentuali di incidenza indicate in calce:

- ricorso a FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) (50%)
- numero dei dipendenti subordinati (50%)

Per la determinazione di ciascuno dei due parametri di settore, si prenderà in considerazione il dato medio derivante dalla somma dei dati specifici calcolato triennio su triennio come di seguito specificato:

Anno 2026: triennio 2025/2024/2023 su triennio 2024/2023/2022
erogazione dal 1/01 al 31/12/2026

Anno 2027: triennio 2026/2025/2024 su triennio 2025/2024/2023
erogazione dal 1/01 al 31/12/2027

Anno 2028: triennio 2027/2026/2025 su triennio 2026/2025/2024
erogazione dal 1/01 al 31/12/2028

I valori dell'EPR vengono quantificati previa approssimazione a n.2 decimali (0,01/0,50 = 0 e 0,51/0,99 = 1).

Nel caso della totalità dei parametri positivi, l'EPR sarà riconosciuto nella misura del 100%; qualora dovesse risultare positivo un solo parametro, l'EPR sarà riconosciuto nella misura dell'incidenza dello stesso.

La determinazione del valore dell'EPR verrà effettuata da una specifica Commissione regionale di settore che si riunirà annualmente entro il mese di maggio, ovvero alla disponibilità oggettiva dei dati, di ciascun anno di vigenza del presente Contratto. In tale sede verranno inoltre definite le modalità di erogazione degli arretrati.

L'EPR è erogato mensilmente e non ha incidenza alcuna sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo dell'EPR verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

In considerazione della previsione di un terzo parametro così come definito dall'Accordo Quadro Regionale Confederale, le Parti riconoscono l'importanza di valorizzare ambiti quali la Formazione e/o la Sicurezza. A tal fine, si impegnano a individuare e definire, nel corso della vigenza dell'Accordo, parametri adeguati alla misurazione di tali tematiche, con l'obiettivo di individuare un terzo parametro coerente da applicare in aggiunta ai due già previsti.

Le Parti si impegnano a intraprendere tutte le attività necessarie al raggiungimento di tale obiettivo, anche attraverso la pianificazione dei primi incontri operativi.

Art.10 Una Tantum

Al fine di compensare la scopertura contrattuale intercorsa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente in forza al 31 dicembre 2024, l'importo lordo complessivo di € 230 da erogarsi in due tranches:

- 1° tranne pari a €140 da corrispondere nel mese di ottobre 2025
- 2° tranne pari a € 90 da corrispondere nel mese di aprile 2026

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

L'importo riconosciuto a titolo di Una Tantum non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR. Dal punto di vista contributivo gli importi di Una Tantum sono da assoggettare alle normali aliquote, dal punto di vista fiscale gli importi riconosciuti sono da sottoporre al regime della tassazione separata, trattandosi di somme erogate per compensazione di scopertura contrattuale.

Le Parti concordano sull'importanza di garantire una corretta informazione a lavoratori e imprese riguardo all'attività sindacale svolta nel settore della comunicazione; a tal fine, si impegnano a utilizzare gli strumenti di comunicazione più adeguati e funzionali.


SLC CGIL PIEMONTE




FISTEL CISL PIEMONTE



UILCOM UIL PIEMONTE




CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE



CNA PIEMONTE



CASARTIGIANI PIEMONTE



Allegato A

Elemento Economico Regionale 2025

GRAFICI, EDITORIALI (ARTIGIANATO)

| Livelli | Minimi tabellari al 31/12/2024 | 1,50% |
|---------|--------------------------------|-------|
| 1 A | 2.415,24 | 36,23 |
| 1 B | 2.105,03 | 31,58 |
| 2 | 1.974,78 | 29,62 |
| 3 | 1.852,12 | 27,78 |
| 4 | 1.718,56 | 25,78 |
| 5 bis | 1.572,03 | 23,58 |
| 5 | 1.503,02 | 22,55 |
| 6 | 1.415,36 | 21,23 |

| Livelli | nov-25 | gen-26 |
|---------|--------|--------|
| 1 A | 163,03 | 163,03 |
| 1 B | 142,09 | 142,09 |
| 2 | 133,30 | 133,30 |
| 3 | 125,02 | 125,02 |
| 4 | 116,00 | 116,00 |
| 5 bis | 106,11 | 106,11 |
| 5 | 101,45 | 101,45 |
| 6 | 95,54 | 95,54 |

GRAFICI, EDITORIALI (PMI)

| Livelli | Minimi tabellari al 31/12/2024 | 1,50% |
|---------|--------------------------------|-------|
| 1 A | 2.432,10 | 36,48 |
| 1 B | 2.119,73 | 31,80 |
| 2 | 1.988,57 | 29,83 |
| 3 | 1.865,05 | 27,98 |
| 4 | 1.730,56 | 25,96 |
| 5 bis | 1.583,00 | 23,75 |
| 5 | 1.513,52 | 22,70 |
| 6 | 1.425,25 | 21,38 |

| Livelli | nov-25 | gen-26 |
|---------|--------|--------|
| 1 A | 164,17 | 164,17 |
| 1 B | 143,08 | 143,08 |
| 2 | 134,23 | 134,23 |
| 3 | 125,89 | 125,89 |
| 4 | 116,81 | 116,81 |
| 5 bis | 106,85 | 106,85 |
| 5 | 102,16 | 102,16 |
| 6 | 96,20 | 96,20 |